

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Novara di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta — Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degl'interessi — Ricomposizione del paragrafo 3° dell'articolo 1, fatta dall'Ufficio centrale — Adozione di questo paragrafo ricomposto dall'Ufficio centrale, e dell'intero articolo 1 — Approvazione dell'articolo 2 — Emendamento all'articolo 3 dei senatori Maestri, Catuldi e Jacquemoud — Osservazioni dei senatori Gioia relatore e Giulio e ministro di grazia e giustizia contro l'emendamento Cataldi — Considerazioni del senatore Siccardi a confutazione dell'emendamento Jacquemoud — Ministro di grazia e giustizia, senatore Jacquemoud — Rigetto dell'emendamento Jacquemoud — Approvazione dell'istanza per la divisione dell'articolo, fatta dal senatore Di Pollone — Adozione della parte prima dell'articolo 3 e rigetto della seconda parte — Emendamento all'articolo 4 del senatore Di Pollone, combattuto dal senatore Gioia relatore — Proposta per la soppressione dell'articolo 4, del senatore Di San Martino, oppugnata dal ministro di grazia e giustizia e dal senatore Gioia relatore — Aggiunta del senatore Di Castagnetto — Ritiro dell'emendamento del senatore Di Pollone — Mozione sull'ordine della discussione di quest'articolo del senatore Manno — Approvazione dell'aggiunta Castagnetto e degli articoli 4 e 5 — Adozione della nuova redazione dell'articolo 6, del senatore Siccardi, e dell'intero progetto di legge — Presentazione dei progetti di leggi per l'approvazione del bilancio attivo, non che di quello passivo per l'esercizio 1856.*

La seduta è aperta alle 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, della guerra, e più tardi interviene ezianodio il ministro dell'istruzione pubblica.)

PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI NOVARA DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Il signor ministro degli affari esteri ha la parola.

CERRANIO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro dell'interno, un progetto di legge per concedere alla divisione amministrativa di Novara la facoltà di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta. (Vedi vol. Documenti, pag. 709.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione del progetto da lui annunziato, che sarà stampato e distribuito per la consueta disamina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGL'INTERESSI.

PRESIDENTE. La discussione sul progetto di legge relativo alla tassa degl'interessi si è fermata ieri al secondo alinea dell'articolo 1.

Essendo sorta una discussione speciale sopra i termini di questo articolo, volendosi da alcuni mantenere quale era

proposto dall'ufficio centrale, osservandosi da altri che qualche inconveniente poteva nascere da questo mantenimento, e per ciò essendo stata rimandata all'ufficio centrale la redazione dell'articolo, io do la parola al signor relatore perchè possa render conto di ciò che si è operato dall'ufficio.

GIOIA, relatore. In seguito ai dubbi che si elevarono ieri sopra il secondo alinea dell'articolo 1, l'ufficio centrale si è questa mattina nuovamente radunato, coll'intervento anche del signor ministro di grazia e giustizia, e dopo lunga e matura discussione si sarebbe, anche a modo di transazione, convenuto in una redazione, la quale vado a leggere.

Invece del secondo alinea che dice: « L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa, » si proporrebbe di sostituire quest'altro: « Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto; nelle commerciali potrà farsi prova nei modi ammessi dalle leggi e consuetudini proprie del commercio. »

Pare che questa redazione possa soddisfare a tutte le opinioni.

La prima parte è tolta dal Codice francese, il quale, nella materia di prestiti, pone per regola speciale al mutuo che l'interesse debba risultare da atto scritto. Ma il Codice civile francese non parla che del mutuo civile, del mutuo propriamente detto, che ha essenza e carattere di mutuo.

Ora che si vuole allargare il concetto della nostra legge non pareva certo inopportuno di fare menzione espressa anche delle materie commerciali; ed in proposito di queste materie commerciali non si poteva fare nulla di meglio che rimettersi alle leggi ed alle consuetudini proprie del commercio stesso.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce a questa mutazione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Cataldi se accetta egli pure questa redazione.

CATALDI. Io non ho punto difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Leggerò l'alinea dell'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto. »

DE FORNARI. Domando la parola. Parmi che il Ministero abbia dichiarato di aderire a questa mutazione.

PRESIDENTE. Lo ha dichiarato apertamente.

DE FORNARI. In tal caso egli rinunzia al suo sistema.

PRESIDENTE. Sì, ha dichiarato che accettava questa nuova redazione.

Metto ai voti quest'alinea.

Si alzi chi l'approva.

(È approvato.)

Ora, avendomi l'onorevole guardasigilli dichiarato che ammetteva che si desse la preferenza, pel rimanente della discussione, al progetto dell'ufficio centrale, io darò lettura dell'articolo 2 dell'ufficio stesso, lasciando libero a chi lo volesse di ripigliare la redazione primitiva.

« Art. 2. La tassa legale degli interessi, in ragione del cinque e del sei per cento, secondo che si tratti di obbligazioni civili o commerciali, è mantenuta. »

Metto ai voti questo articolo.

Si alzi chi lo approva.

(È approvato.)

« Art. 3. Negli affari di commercio, e similmente nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenza non maggiore di un anno, e non siano garantiti da ipoteca, l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti. »

A quest'articolo è stata proposta un'aggiunta dal senatore Maestri, la quale sarebbe in questi termini :

« I prestiti, la cui scadenza eccede un anno, saranno soggetti alla tassa legale, benchè fatti da negoziante a non negoziante. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

JACQUEMOUD. Suivant le projet ministériel, l'intérêt peut être stipulé au gré des parties, sans aucune limite, soit pour les obligations commerciales, soit pour les obligations civiles.

Je ne vois aucune difficulté à autoriser l'intérêt conventionnel, sans limite, pour les obligations commerciales. Les intérêts commerciaux se font à courte échéance et ne peuvent compromettre la fortune du débiteur; souvent il peut lui convenir de payer un taux, même élevé, pour éviter une crise, ou pour assurer le succès d'une spéculation très-avantageuse, et obtenir un bénéfice assuré. Il s'agit de personnes dont l'activité et l'intelligence sont appliquées à des affaires de banque ou de négoce, qui sont habituées à calculer toutes les chances des spéculations auxquelles elles se livrent et qui n'ont pas besoin d'être dirigées dans leurs opérations. D'ailleurs, la liberté d'intérêt, en matière de commerce, existe déjà, de fait, et la loi proposée ne changera rien à l'état actuel des choses. Il est notoire que, lorsque l'argent devient rare sur la place, quoique l'intérêt commercial reste, en apparence, au six pour cent, il est élevé au sept, au huit et même au-dessus, au moyen de divers droits connus sous le nom de provision, commission ou autres, qui varient suivant l'abondance ou la rareté des capitaux disponibles. Les non-négociants qui font des actes de commerce sont placés par le Code dans la même condition que les négociants, pour ce genre d'actes et ils sont soumis à la juridiction des tribunaux

de commerce. Il s'en suit que dans les obligations commerciales contractées par des non-négociants, l'intérêt sera également conventionnel.

Mais, pour les obligations civiles, je ne puis admettre la liberté illimitée d'intérêts dans le moment actuel, parce que l'opinion publique n'y est pas préparée; que l'argent est recherché par défaut de capitaux disponibles; qu'il serait dangereux de mettre en exécution une semblable mesure, presque à l'improviste; qu'il pourrait en résulter de graves perturbations dans les provinces et surtout dans les communes rurales. Je rejette donc le projet ministériel pour les obligations civiles, et je rejette également le projet du bureau central, malgré les modifications qu'il a introduites, parce qu'elles me paraissent illusoire, et que, dans la pratique, elles produiraient le même effet que le projet ministériel.

Tous les inconvénients qui ont été signalés contre le système de limitation des intérêts se rapportent, presque entièrement, aux obligations commerciales, et les inconvénients existent réellement. Au contraire, tous les dangers qu'on peut craindre de cette liberté illimitée se réfèrent aux obligations civiles, particulièrement dans les campagnes. Si l'opinion générale du commerce réclame la liberté d'intérêts, il est positif qu'elle est redoutée dans les provinces pour les obligations civiles. Je ne rentrerai point dans la discussion générale pour examiner si ces craintes sont fondées: il me suffit de constater qu'elles existent, et qu'il faut faire la part de ces craintes.

On peut adopter immédiatement la liberté d'intérêts en matière commerciale, et il convient de le faire sans retard; mais il est opportun de la différer, en ce qui concerne les obligations civiles. Lorsque les esprits seront mieux préparés à cette réforme, lorsque l'expérience aura démontré qu'elle a produit de bons résultats pour les affaires commerciales, lorsque les capitaux seront plus abondants, cette mesure n'éprouvera plus les mêmes difficultés qu'aujourd'hui.

Si on n'établit pas une séparation complète entre les obligations commerciales et les obligations civiles, je crois que le sort de la loi serait compromis. J'aurais pu me limiter à demander simplement la division pour la violation de l'article, et je fais à cet égard mes réserves; mais je suis persuadé qu'il conviendrait, en même temps, d'élargir la limite de l'intérêt des obligations civiles jusqu'au six pour cent. Dès que les rentes sur l'État, les bons du trésor, les actions industrielles produisent environ le six, les capitaux s'éloigneraient de l'agriculture, si on maintenait rigoureusement la limite du cinq pour cent pour les obligations civiles.

Tels sont les motifs qui m'ont déterminé à proposer à l'article 3 un amendement ainsi conçu :

« Negli affari di commercio l'interesse potrà essere convenuto alla volontà delle parti, anche da non negozianti; in tutte le altre obbligazioni, l'interesse convenuto potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè, in nessun caso, non ecceda il sei per cento. »

Je m'abstiens de développer davantage cet amendement, dont les motifs me semblent assez clairs. Je le dépose sur le bureau de la Présidence, en le soumettant à la sagesse du Sénat.

PRESIDENTE. Devo annunziare al Senato che sono depositi due emendamenti: uno dal senatore Cataldi, il quale consiste nel sostituire all'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale quanto segue: « L'interesse convenzionale potrà elevarsi sopra il termine legale nelle obbligazioni le quali non sono garantite da pegno od ipoteca, purchè non ecceda il 6 per cento nelle obbligazioni civili, ed il 7 per cento nelle obbligazioni commerciali. »

Come vede il Senato, la differenza sta in questa parola del pegno, e in ciò che egli fissa un termine legale anche agli interessi in materia commerciale.

Ora leggo l'emendamento presentato dal senatore Jacquemoud :

« Negli affari di commercio l'interesse potrà essere convenuto alla volontà delle parti anche da non negozianti. In tutte le altre obbligazioni l'interesse convenuto potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in nessun caso non ecceda il sei per cento. »

Siccome pare più ampio l'emendamento del senatore Cataldi, così domanderò prima se vuole svilupparlo, riservandomi di domandare a suo tempo se è appoggiato.

CATALDI. È mio desiderio di svilupparlo.

PRESIDENTE. Il senatore Cataldi ha facoltà di parlare.

CATALDI. Signori, fermo nella mia opinione che sia conforme a moralità e giustizia il mantenere per legge un limite nell'interesse sia civile che commerciale, dichiaro non poter aderire alla disposizione dell'articolo terzo attualmente in discussione, col quale si permette in affari di commercio, e nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenza non maggiore d'un anno, che l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti.

Benchè poi non molto persuaso della stretta necessità di elevare l'attuale tasso legale, pure essendo siffatta necessità da molti riconosciuta, e ritenendo l'attuale legge come transitoria e di circostanza, non difficulterei di aderire in massima ad una elevazione dell'interesse, per cui proporrei al Senato il seguente emendamento, riunendo le disposizioni degli articoli 3 e 4 in un solo articolo così concepito :

« L'interesse convenzionale potrà elevarsi sopra il termine legale nelle obbligazioni, le quali non siano garantite da pegno od ipoteca, purchè non ecceda il sei per cento nelle obbligazioni civili, ed il sette per cento nelle obbligazioni commerciali. »

Con tale emendamento, come scorgete, o signori, non verrebbe sanzionata alcuna usura eccessiva nè in materia civile, nè in materia commerciale, poichè, ritenga il Senato, che tale usura può verificarsi, ed è fatale tanto negli affari civili, che negli affari commerciali, e non solo è fatale a coloro che ne sono direttamente le vittime, ma a quei molti ancora che rimangono per ciò compromessi coi medesimi in caso di cessazione di beni o di fallimento.

Con detto emendamento si conserverebbe l'interesse legale del cinque per cento in tutte le obbligazioni garantite da pegno o da ipoteca, perchè a fronte di tali garanzie sembrerebbe sufficiente l'attuale interesse legale, e d'altronde il reddito netto degli stabili ipotecati, non oltrepassando, ed anzi in molti siti, e nella Liguria specialmente, essendo assai inferiore al cinque per cento, il mutuario pagando un interesse maggiore andrebbe infallantemente incontro alla propria rovina.

Nè si obietti la mancanza di sovventori all'attuale interesse legale. Come non mancò il danaro per un'infinità di mutui con ipoteca negli anni trascorsi ad un interesse anche minore talvolta del cinque per cento, non mancherà per l'avvenire certamente, se le circostanze politiche miglioreranno, come è sperabile, in breve, e cesserà quindi la crisi finanziaria; e se in questi ultimi tempi si ebbe difficoltà da taluni a trovar danaro, ciò fu, non per motivo dell'interesse, ma, o per timore di sufficiente cautela per la deprezzazione degli stabili, o più ancora per eccessiva diffidenza nei capitalisti, originata dalle critiche circostanze dei tempi.

Coll'emendamento da me proposto si avrebbe che in tutte

le altre obbligazioni civili, a fronte del rischio maggiore che in mancanza di ogni garanzia corre il sovventore di danaro, possa elevarsi l'interesse convenzionale al sei per cento.

D'altronde, essendo tali obbligazioni generalmente di più breve durata, il danno che dall'aumento dell'interesse attuale ne risentirebbe il mutuario, non sarebbe di gran momento.

Finalmente si darebbe facoltà di elevare l'interesse fino al sette per cento nelle obbligazioni commerciali, il quale interesse sarebbe, a mio credere, abbastanza congruo e proporzionato secondo i tempi e le circostanze presenti.

Sottopongo, o signori, l'emendamento, da me sopra proposto, al vostro esame ed alla saviezza vostra: l'adottiate o no, rispetterò la vostra deliberazione, qualunque sia, pago di avere esposto schiettamente il mio pensiero in così grave argomento nell'interesse dei miei concittadini.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Cataldi è appoggiato.

(È appoggiato.)

GIOIA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

GIOIA, relatore. A nome dell'ufficio centrale dirò brevisamente che esso non crede di poter aderire alla proposta che venne fatta dall'onorevole senatore Cataldi.

L'ufficio centrale non ha voluto fare nè sbalzi nè salti rovinosi, ma non ricusa quel tanto di movimento che possa essere fatto senza pericolo.

Ora l'ufficio centrale crede che appunto senza pericolo possa essere lasciata facoltà ai negozianti nelle cose di commercio di stipulare quell'interesse che sia richiesto dalle circostanze e dalle esigenze infinitamente variabili del commercio. E questa sua opinione si avvalora da diverse considerazioni; e la prima è che gli affari che si stipulano dai negozianti sono in generale affari di breve durata, affari che si spediscono e si concludono in tre mesi, in sei mesi e raramente credo che si arrivi ad un anno.

Adunque l'interesse, qualunque sia, in qualunque misura si stipuli, non potrà mai portare conseguenze disastrose pel debitore. Soggiungo poi che si danno in commercio tali complicazioni, tali affari per cui la misura che ora si propone del 7 per cento potrebbe essere insufficientissima.

Non parlo del prestito marittimo che pure è affare di commercio, rispetto al quale è noto che non basta sicuramente nè il 10, nè il 12, nè qualche volta anche il 20 per cento; ma anche quando si danno delle crisi improvvise l'interesse del denaro di cui alcun negoziante abbia bisogno per sottrarsi ad una protesta di cambiale, per sottrarsi ad un fallimento od anche per liquidare delle azioni, quest'interesse, dico, in questi casi non può ricevere una misura preventiva; le circostanze talvolta sono così imperiose e così gravi che bisogna sia lasciata grande latitudine alla stipulazione degli interessi.

In generale poi bisogna non dimenticare che i negozianti non sono minorenni, che sanno fare (ordinariamente) assai bene i loro interessi, e quindi se in qualche caso speciale consentiranno a pagare un interesse anche elevato, ciò vorrà dire che sono stati determinati da ragioni d'interesse loro proprio. Essi sperano certo che pagando anche quell'interesse elevato, non perderanno o forse anche guadagneranno.

Adunque per tutte queste considerazioni l'ufficio centrale crederebbe che non fosse da mutare la proposta da esso fatta, e che per negozianti fosse da lasciare intiera libertà alla stipulazione dell'interesse; e questa opinione esso esprime con tanta maggior fiducia, in quanto che l'ufficio centrale crede

in questa parte d'interpretare in qualche maniera il pensiero ed il voto dell'universale. Nel pubblico lo sciogliere indefinitamente i limiti degli'interessi fa (per quel che mi consta) una impressione penosa, ma tutti sentono e tutti confessano che ciò si possa fare impunemente e senza pericolo negli affari di commercio.

GIULIO. Domando la parola.

Il Senato comprenderà facilmente che io non posso per niun modo annuire alla proposta d'emendamento fatta dall'onorevole senatore Cataldi, la quale restringe vieppiù la concessione a cui l'ufficio centrale è disposto di aderire.

Ma indipendentemente dalla mia opinione personale intorno alla convenienza di un'assoluta libertà in fatto d'interesse, vi ha un'altra ragione che mi sembra dover essere importante anche agli occhi di coloro che non dividono questa mia opinione.

Lo stabilire che g'interessi commerciali potranno salire sino al 7 per cento, mi sembra dovere agli occhi di coloro che temono un'assoluta libertà, parere più pericoloso che l'assoluta libertà medesima.

Questa limitazione del 7 per cento agli occhi di molti parrà piuttosto una tassa che non un limite che non si debba oltrepassare; cioè a dire si farà valere come argomento per portare l'interesse commerciale nel massimo numero dei casi al 7 anziché al 6; la ragione per cui il legislatore, nella sua prudenza, avendo esaminato qual fosse la tassa la più conveniente per g'interessi commerciali, ha creduto di potersi arrestare al 7, è che ha potuto riconoscere che il 6 era una tassa troppo bassa.

Quindi è che, e per la ragione generica che l'emendamento del senatore Cataldi si allontana di più che il progetto dell'ufficio centrale dal progetto originale del Ministero, ed ancora per questa ragione che esso mi pare dover sembrare ai nemici della libertà assoluta vieppiù pericoloso che questa stessa libertà, io mi oppongo all'emendamento del senatore Cataldi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Prendo la parola unicamente per dire che neppur io posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cataldi.

Le osservazioni già fatte dagli onorevoli precopinanti bastano per dimostrare che realmente questo emendamento non è accettabile.

Io farò solo notare che quegli stessi che sono contrari al sistema di libertà franco ed intero, proposto dal Ministero, non possono dissimularsi che la tassa attuale degli'interessi non corrisponde più al vero valore del denaro; e penetrati non solo dell'ingiustizia, ma ben anche del danno che il volerla tuttavia mantenere arrecherebbe all'agricoltura, al commercio ed all'industria, sono in obbligo di riconoscere che essa non può più sussistere, proponendo di aumentarla tanto pei crediti civili quanto pei crediti commerciali.

Ma questa loro ricognizione non fa altro che chiarire maggiormente la necessità di lasciare alle parti di fare esse stesse la detta tassa in ogni contratto; poichè limitandosi ad accrescere la tassa legale che esiste presentemente, oltre che si farebbe questa nuova tassa senza una base sicura, con pericolo che sia o insufficiente od eccessiva, si cadrebbe ancora nell'inconveniente di dover ad ogni tanto dar mano all'aumento o diminuzione della stessa, locchè sarebbe causa continua di incertezza e di perturbazione, dannosa, non meno che l'erroneità della tassa legale, non solo ai capitalisti, ma ben anche all'agricoltura, al commercio ed all'industria.

Ripeto dunque che, mentre l'emendamento del senatore Cataldi non è accettabile per le ragioni esposte dal relatore

dell'ufficio centrale e dal senatore Giulio, esso deve giovare a far ammettere il sistema della libera tassa.

CATALDI. Non dirò in risposta al signor ministro che due sole cose. Una è che non intendo con questa mia proposizione di pregiudicare quanto è disposto dal Codice in materia di cambi marittimi; l'altra che io non intendo neppure di dire che la tassa sia elevata al 7 per cento, ma bensì che nelle operazioni commerciali non si possa in ogni caso eccedere il 7 per cento.

Sarà sempre peggio di lasciar libero a ciascuno di contrarre qualunque interesse gli piaccia, che non dirgli: voi non potete contrattare che al 7 per cento.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cataldi, che rileggo acciò ciascuno lo abbia presente. (Vedi sopra)

Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento del senatore Jacquemoud. Il Senato ne conosce già il tenore.

JACQUEMOUD J'ajouterai une courte explication à l'appui de mon amendement. Il diffère du projet du bureau central, relativement aux obligations civiles, en ce qu'il se borne à accorder l'autorisation de stipuler le six pour cent, d'une manière générale, et sans aucune distinction, tandis que le projet du bureau central autorise l'intérêt sans limite pour les obligations civiles, dont l'échéance n'exécède pas l'année, et qui ne sont pas garanties par hypothèque. Or je dis, que cette restriction est illusoire et que, pratiquement, elle revient absolument au projet ministériel, que je ne puis accepter.

En matière civile, peu importe que l'obligation soit stipulée à courte échéance, puisque le créancier, après avoir stipulé des intérêts, peut laisser dormir sa créance pendant cinq ans, et consommer la ruine de son débiteur, en lui demandant en même temps le capital et les intérêts. La distinction entre les créances garanties par hypothèque, et celles sur simple billet, ne me paraît pas mieux fondée, parce que le créancier qui prête pour quinze jours avec stipulation d'un intérêt usuraire, peut, à l'échéance, faire reconnaître en justice la signature de son débiteur, et obtenir ainsi une hypothèque judiciaire, plus étendue que l'hypothèque conventionnelle. Donc, pour établir d'une manière efficace une limite d'intérêts aux obligations civiles, elle doit être la même sans aucune distinction entre les obligations à court terme, ou à long terme, entre celles contractées par simple billet et celles contractées par acte public ou avec garantie d'hypothèque.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Jacquemoud è appoggiato.

Si alza chi l'appoggia.

(È appoggiato.)

SICCARDI. Io avrò l'onore di esporre al Senato il concetto dell'ufficio centrale, da lui avuto presente, allorchè compilò la formola di quest'articolo di legge in quanto concerne alla facoltà illimitata di stabilire interessi pei mutui che non eccedano il termine di un anno e che non sieno garantiti da pegni o da ipoteche.

Dico anche da pegni. Era nato qualche dubbio sulla convenienza di aggiungere il pegno alle ipoteche; ma se si credesse di fare quest'aggiunta, io penso che l'ufficio centrale, ritornando al suo primo pensiero, non opporrebbe difficoltà a comprendere l'uno coll'altra in questa disposizione.

L'ufficio centrale, o signori, era d'avviso che illimitata essere dovesse la facoltà di stipulare interessi nelle materie commerciali; ma lo stesso ufficio ha pensato (e come avrebbe

potuto non pensarlo) che, allargando la facoltà dei prestiti commerciali e mantenendola ristretta nei prestiti comuni, sarebbe necessariamente divenuta molto più malagevole la condizione di questi.

E tuttavia egli accade sovente, o signori, che un povero padre di famiglia ha bisogno immediato, urgente di procacciarsi un capitale per provvedere alla salvezza propria.

Supponete, per esempio, un debitore minacciato di espropriazione forzata in certe condizioni di tempo, in cui vi è estrema difficoltà a vendere gli stabili ad un prezzo discreto.

Questi casi non sono infrequenti, o signori, e meritano quindi certamente l'attenzione del legislatore. Se quel debitore, facendo qualche sacrificio per procurarsi un capitale, si porrà in grado di soddisfare intanto ai suoi creditori, conserverà la sua proprietà fondiaria e potrà aspettare tempi migliori per effettuarne la vendita, e per tal modo salverà se stesso da una rovina che sarebbe altrimenti inevitabile.

Capitò anche parecchie volte, per esempio, in Torino, a un costruttore di case, di poter condurre la sua costruzione fino ad uno o due piani, poi per motivi non tutti prevedibili, per circostanze impensate, di trovarsi privo dei capitali necessari per condurre a termine il suo edificio. Anche qui evvi urgenza di trovare un capitale per evitare uno scapito forse maggiore dei sacrifici che dovrebbero sopportarsi al fine di ottenerlo.

In questi casi parve all'ufficio centrale che fosse da agevolarsi in ogni modo la via all'individuo, stretto da cosiffatte angustie, a potersi procacciare un capitale ad interessi anche eccedenti la tassa legale, senza obbligarlo a ricorrere per ciò agli usurai. Esso ha creduto che ciò gli sarebbe molto più facile, allargandosi la facoltà delle stipulazioni degli interessi.

Ma, si dirà, s'egli potrà salvarsi da un pericolo, un interesse indiscreto, enorme, lo inabisserà per una ragione diversa, ma col medesimo risultamento.

E ad evitare appunto questo inconveniente, o signori, che cosa si è fatto? Non si è voluto che le condizioni di questo prestito potessero aggravare, suo malgrado, il debitore al di là del termine di un anno, e che la somma degli interessi, accumulandosi per una serie d'anni, arrivasse a sommergerlo.

È difficile, o signori, che la somma anche un po' elevata dell'interesse di un capitale, se l'obbligazione non è contratta oltre al termine di un anno, possa veramente produrre la rovina assoluta di un debitore.

Nel sistema contrario che cosa avverrebbe? Che il debitore dovrebbe sottostare all'interesse secondo la tassa imposta al momento del prestito, e che quando pure l'influenza dei fatti commerciali giungesse a scemare l'interesse dei capitali, esso non potrebbe approfittare delle mutate circostanze per sottrarsi al peso di un'obbligazione in altre men favorevoli circostanze contratta.

Parve alla Commissione che col proposto temperamento si potessero conciliare i vantaggi della libertà a profitto del debitore stesso, e quello inoltre di evitargli il pericolo di dover rimanere troppo lungamente sotto il peso degli interessi stabiliti.

L'onorevole senatore Jacquemoud ha detto: « è possibile che si faccia frode a quest'articolo, perchè, fatta la stipulazione, il creditore potrebbe presentare la sua scrittura d'obbligo in giudizio, farla riconoscere dal debitore, e procurarsi il beneficio dell'ipoteca giudiziale. »

Ma, o signori, l'ipoteca giudiziale può in moltissimi casi essere ben lontana dal presentare al creditore quella sicurezza che egli può procurarsi per mezzo dell'ipoteca convenzionale. Quando si tratta di un imprestito che deve essere garantito

da ipoteca convenzionale, il creditore prima di dare il suo danaro, naturalmente esamina e scruta le condizioni ed il valore dello stabile su di cui l'ipoteca speciale dovrà essere stabilita; vedrà se il fondo che si tratta di assoggettare all'ipoteca, sia o no sufficiente a garantirlo.

Invece l'ipoteca giudiziale, oltre che essa non ha valore, se non dalla scadenza del termine convenuto, non sempre offre una sufficiente e possibile sicurezza al creditore, essendo possibile che il debitore non abbia patrimonio di stabili, o non ne abbia in quantità sufficiente; quindi io non credo che sia da pareggiarsi l'uno all'altro caso.

DE FOHESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero avrebbe preferito certamente che si fosse adottato il sistema più largo che egli aveva proposto; ma, non potendo ottenere questo sistema più largo, preferisce il sistema dell'ufficio centrale a quello che risulterebbe dall'emendamento proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud.

Diffatti, secondo questo emendamento, se ho ben inteso, ne risulterebbe che, quando si tratta di affari o prestiti non commerciali, siavi ipoteca o no, sarebbero tutti sottoposti alla tassa legale del 6 per cento.

Ma in questo sistema vi sarebbero due inconvenienti: il primo, di mettere l'agricoltura in condizione troppo inferiore al commercio; giacchè per gli uni vi sarebbe libertà assoluta, per gli altri vincolo insuperabile. Il secondo, che non si farebbe alcuna distinzione tra il caso in cui il creditore sia garantito, nè corra pertanto quella incertezza la quale deve essere ragionevole causa della maggiore o minore rata dell'interesse, e quello in cui siavi appunto tale incertezza.

Non regge poi il riflesso fatto dall'onorevole proponente, che anche quello che non stipula l'ipoteca possa acquistarla giudiziaria mediante la condanna del debitore; poichè la condanna non può ottenersi che dopo la scadenza della mora, e frattanto il debitore può divenire di deteriore condizione.

Posto che ho la parola, dichiaro che io non posso aderire che si aggiunga la parola *pegno* a quella di *ipoteca*, proposta soltanto dall'ufficio centrale.

La ragione della mia opposizione sta in che, se si escludessero dalla libera tassa i crediti garantiti da pegno, si impedirebbero, od almeno si renderebbero più difficili i piccoli mutui alla classe operaia e bisognosa, che sono però quotidiani e continui; e la legge riuscirebbe illusoria e dannosa a quelli stessi che si vogliono con essa principalmente favorire.

Questi piccoli prestiti con pegno a interesse più o meno eccedente la tassa si fanno attualmente dappertutto; pensi il Senato se la legge nuova potrebbe fare cosa buona coll'impedirli.

JACQUEMOUD. Monsieur le ministre de la justice me paraît avoir répondu victorieusement aux objections qui m'ont été faites par l'honorable sénateur comte Suardi, puisqu'il est reconnu que le propriétaire dont il a donné l'exemple et qui aurait un impérieux besoin d'argent pourrait toujours se le procurer en contractant une obligation commerciale. Or une obligation commerciale est beaucoup moins dangereuse que une obligation civile, parce qu'elle est nécessairement à court terme et rigoureusement exigée à l'échéance; tandis que, pour l'obligation civile, quoique l'usurier ait stipulé un court terme, il n'inquiétera pas le débiteur négligent, au jour de l'échéance, et il laissera aller les choses jusqu'à ce qu'il ait consommé la ruine de ce malheureux.

La distinction qui a été faite entre l'hypothèque conventionnelle et l'hypothèque générale pourrait avoir quelque fon-

dement si les prêteurs livraient leur argent avant de s'être bien assurés de la solvabilité du débiteur. Ils prennent au contraire cette précaution avec le plus grand soin lorsque le prêt s'effectue sur simple billet. Les prêteurs des campagnes ne livrent point leur argent à l'aventure. Non-seulement ils ont les informations les plus exactes sur les ressources de leurs débiteurs, mais ils suivent la marche de leurs affaires et savent choisir le moment opportun pour se faire rembourser. L'hypothèque judiciaire devint donc en réalité plus avantageuse que l'hypothèque conventionnelle, puisque elle est générale et comprend tous les immeubles du débiteur.

Les limitations que le projet du bureau central a établies ne me semblent pas pouvoir produire l'effet désiré; si j'étais obligé de choisir entre ce projet et celui du Ministère, je préférerais le dernier, parce qu'il est plus explicite, plus logique et qu'il met, du moins, les débiteurs en garde; je lui donnerais même mon vote, si l'intérêt de l'argent n'était pas trop élevé dans le moment actuel, si l'opinion publique était préparée à cette réforme, et si je n'avais des craintes sérieuses sur les bouleversements et les perturbations qui pourraient en résulter, je ne dis pas dans la capitale et dans les grands centres de population, mais dans les provinces et dans les campagnes. C'est pourquoi je persiste dans mon amendement.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Jacquemoud.

Chi l'approva si rizzi.

(Non è approvato.)

Credo che il senatore Maestri, riconosca che il suo emendamento è un'aggiunta.

MAESTRI. È tale.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dal senatore Maestri sarebbe la seguente.

MAESTRI. Il mio emendamento è questo:

« I prestiti le cui scadenze oltrepassano un anno saranno soggetti alla tassa legale, benché fatti da negoziante a non negoziante. » Noto che il 7 per cento sta pure colle mie idee, giusta la proposta del mio discorso. Ciò che importa è il limite.

Il relatore dice nel riepilogo della discussione che io proponeva che l'articolo 3 del progetto dovesse limitarsi ai soli affari di commercio tra persone *hinc inde* negozianti.

Qui c'è bisogno di una rettificazione; io non parlava di affari di commercio in genere, ma del solo *mutuo* di negoziante a non negoziante.

Quindi per gli altri affari di commercio, come sconto, cambio, commissione o provvisione, ecc., io non poneva alcun limite all'articolo, poichè io riguardo queste operazioni commerciali estranee alla legge degli interessi.

Queste operazioni percepiscono dei profitti che nel linguaggio legale non si chiamano *interessi*; e sono regolati dagli usi del commercio.

La mia proposta era limitata al mutuo che si faccia dal negoziante al non negoziante. E io diceva che, secondo la giurisprudenza commerciale, è atto di commercio, perchè è atto di commercio quello pel quale il commerciante trae i fondi dal suo commercio per prestarli anche ad uno non negoziante. Egli è riputato fare un atto di commercio. La legge francese 3 settembre 1807 è uguale alla nostra e in Francia ritiene come massima che il prestito di che parliamo è atto di commercio. « D'abord un premier point est certain, c'est que toutes les fois qu'un négociant retire des fonds de son commerce, pour les prêter même à un non-négociant, l'intérêt peut être fixé à six pour cent.

« L'argent de ce commerçant est censé lui rapporter six pour cent dans les opérations commerciales... il est censé faire une opération de commerce. » Così M. Troplong; e soggiunge che questa è la massima universalmente adottata.

Ma, lasciando da parte la giurisprudenza, l'articolo 3 del progetto è esplicito: « negli affari di commercio l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti. »

Nella parentesi stabilisce pure la libertà degli interessi pel prestito la cui scadenza non eccede l'anno e non sono garantiti da ipoteca. Sono dunque liberi gli interessi in due classi di atti: nei commerciali e nei prestiti di durata non eccedente l'anno non garantiti da ipoteca.

Io non mi occupo di questi. Parlo degli atti commerciali, e precisamente del mutuo fatto da un commerciante ad uno non commerciante, la cui durata è maggiore di un anno.

E ritenendolo atto di commercio, il quale ha liberi gli interessi, io ne deduco che, mentre i mutui fra i cittadini sono soggetti alla tassa, e i mutui dei commercianti ai cittadini non vi sono soggetti, l'articolo 3 crea un privilegio al commercio, permette al commercio gli eccessivi interessi o l'usura. Gli onesti negozianti non abuseranno di questo privilegio, ma fra loro vi saranno pur quelli che ne abuseranno.

Nè questo basta. Gli usurai di professione, che non sono negozianti, per poter fare l'usura legittimamente basterà che pigliano una patente qualunque di mercante.

Così l'usuraio diviene negoziante, e fa l'usura legittimamente e passa nella classe degli onesti prestatori di danaro. Si toglie a lui anche la vergogna degli usurai. E scompare quel rispetto morale, di cui giustamente faceva tanto caso l'onorevole relatore.

Ora questi che cosa risponde? Egli fa quattro osservazioni.

Esso relatore dice:

1° Che i negozianti non prestano mai che per tre, sei, dodici mesi al più. Per le quali brevi durate l'interesse non può portare gravi disastri.

I prestiti dei commercianti, convengo, sono ordinariamente di breve durata; ma fra i negozianti entreranno i feneratori prendendo la patente di negozianti. E questi faranno prestiti della più lunga durata che potranno. E per questi io propongo l'emendamento.

Si noti bene che l'articolo 3 si compone di due parti: la prima, che fa liberi gli interessi degli atti e delle operazioni di commercio; la seconda, che fa liberi gli interessi dei prestiti che non eccedono l'anno, e sono garantiti da ipoteca.

Io mantengo le due parti dell'articolo; e solo alla seconda propongo un'aggiunta, cioè che siano soggetti a tassa i prestiti che eccedono la durata di un anno. Io non mi oppongo al prestito con libertà d'interessi che costituisce la seconda parte dell'articolo 3, perchè lo considero come un avviamento all'abolizione della tassa, ma purchè ci sia il correttivo del mio emendamento. Senza di questo, un così prestito o, che è lo stesso, la detta seconda parte dell'articolo, la quale a molti non piace, dovrebbe sopprimersi.

2° Il relatore dice che le persone che possono sperare di trovar danaro in tal guisa, cioè a prestiti di breve durata, non sono che persone solvibili, e così allude ancora ai prestiti che non oltrepassano l'anno.

3° Qui dice che importa moltissimo di favorire questi prestiti *speditivi*, indicando chiaramente i prestiti che non oltrepassano l'anno.

4° Finalmente dice che non bisogna far differenza tra i prestiti dei negozianti e dei non negozianti.

Ora questo è il mio intento, che il negoziante sia soggetto

alla tassa quando impresta ad uno non negoziante, come vi è soggetto il cittadino.

Si dia la libertà degl'interessi ai prestiti di breve durata, ma non a quelli che eccedono l'anno. Altrimenti si apre l'adito all'usura. Vedo che l'usura può farsi negli uni e negli altri, ma nei prestiti lunghi l'usura sarà enorme. Perché la usura non si faccia dai negozianti nè dai non negozianti, vi è la tassa per gli uni e per gli altri.

Vi sono chiuse due porte per impedire l'usura. Se ne tien chiusa l'una, se ne apre l'altra; e si apre permettendo non solo che sien liberi gl'interessi nei prestiti di breve durata, a cui non contraddico, ma anche ai prestiti che passano l'anno, se si facciano da un negoziante.

Signori, per deludere le leggi proibitive dell'usura conviene meditare, macchinare, tessere una frode. La seconda parte dell'articolo 3 risparmia questa fatica. È una disposizione ingenua. Essa mostra all'usuraio che gli basta prendere una patente da mercante. Prendi una patente, gli dice, e potrai fare l'usura impunemente, legittimamente.

Perché ciò non avvenga, io propongo l'emendamento, che sarebbe efficace rimedio alla seconda parte dell'articolo, qualora essa sia mantenuta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Maestri è appoggiato.

Chi intende appoggiarlo sorga.
(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, non fa più d'uopo prolungare la discussione. Non rimane che porre ai voti l'articolo terzo dell'ufficio centrale, del quale do lettura. *(Vedi sopra)*

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Pregherei l'ufficio centrale di aderire che dopo la parola *qualunque* si aggiungesse *altra*, si dicesse cioè: « negli affari di commercio e similmente nei prestiti di qualunque altra specie, ecc. » Senza l'aggiunta di questa parola, il senso dell'articolo sarebbe appunto identico all'emendamento dell'onorevole senatore Maestri il quale non venne appoggiato.

DI POLLONE. Propongo al Senato la divisione nella votazione di questo articolo, perché io credo, se male non m'appongo, che sia nella mente, se non di tutti, della grande maggioranza, che negli affari commerciali debba esservi libertà assoluta; ciò non abbisogna di essere dimostrato perché lo fa già largamente. Non è così sui prestiti di qualunque altra specie; quindi potrebbe esservi chi volesse votare in favore della libertà assoluta in materia commerciale, e chi si volesse astenere in materia civile.

Io faccio questa proposizione perché siccome ognuno porge il suo voto coscienziosamente, così io non esito a dichiarare che il mio si è per l'adozione della massima libertà per quanto riguarda il commercio; in quanto ai prestiti civili, io confesso che credo che la pubblica opinione non sia ancora sufficientemente propensa a questo cambiamento. È mio avviso che per ora si debba ancora mantenere lo stato attuale, salvo a fare un altro passo più in là, quando l'opinione pubblica sia maggiormente illuminata.

PRESIDENTE. Bisognerebbe proporre un'altra redazione.

DI POLLONE. È la stessa dell'articolo: sarebbe solo da scinderlo in due parti, votandosi prima la parte ove è detto *negli atti di commercio, ecc.*, poi l'altra, salva miglior redazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La divisione essendo di diritto, non posso oppormi.

GIOLA, relatore. L'ufficio centrale non ha niente da opporre.

PRESIDENTE. Dunque metterò in primo luogo ai voti la parte dell'articolo che riguarda gli affari di commercio, cioè si voterà su queste parole: « negli affari di commercio, l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti. »

Chi approva questa parte dell'articolo voglia levarsi.
(È approvata.)

Resta la seconda parte. Essa è concepita in questi termini: « e similmente nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenze non maggiori di un anno, e non sieno garantiti da ipoteca. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In questa seconda parte deve aver luogo l'aggiunta della parola *altra* dopo *qualunque*, dire cioè di *qualunque altra specie, ecc.*

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questa seconda parte coll'aggiunta della parola *altra*.

Chi approva questa parte dell'articolo voglia sorgere.
(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

L'articolo 3 consisterà dunque della sola disposizione relativa agli affari di commercio, nei quali l'interesse può essere convenuto a volontà delle parti. Forse questa causerà qualche cambiamento negli articoli successivi.

Leggerò ora l'articolo 4:

« Art. 4. Anche nelle obbligazioni civili, non contemplate nell'articolo precedente, l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in nessun caso non ecceda il 6 per cento. »

DI POLLONE. Naturalmente chi propone una cosa è nella lusinga che essa possa riuscire; in tale intento aveva già preparato un articolo 4, il quale sarebbe concepito in questi termini: « Nelle obbligazioni di qualunque specie fatte per scrittura privata ed a scadenza non maggiore di un anno l'interesse potrà elevarsi sino al 6 per cento. »

GIOLA, relatore. Prego l'onorevole proponente a voler considerare che il concetto dell'articolo 4 è un concetto generale. Quest'articolo non vuole solamente alludere ai prestiti che si facciano per scrittura privata, ma a tutti i prestiti, e principalmente a quelli che si facciano per istromento.

La modificazione che ora egli propone snaturerebbe l'articolo e lo trarrebbe fuori dei termini secondo i quali è stato concepito.

Osserverò ancora che ci sarebbe allora una vera lacuna nella legge, perché il grande scopo di questa legge è di sovvenire alle circostanze straordinarie in cui si trovava il paese un mese fa e in cui può trovarsi ancora non improbabilmente da qui a tempo non lontano.

Sappiamo tutti quanto fosse difficile procurarsi dei prestiti ipotecari alla sola ragione del cinque per cento; sappiamo che bisognava ricorrere a dei sotterfugi, a delle specie di frodi per conciliare l'interesse legale coll'interesse maggiore che le circostanze richiedevano. Egli è per provvedere, come diceva, a queste straordinarie emergenze che si è proposto che l'interesse possa elevarsi sino al sei per cento, e da questa proposta certamente l'ufficio centrale, per una profonda convinzione, non saprebbe in modo veruno declinare.

DI POLLONE. In seguito alle spiegazioni date dall'onorevole relatore, non ho difficoltà di ridurre la modificazione proposta nei termini che egli stesso addita, cioè direi: *Nelle obbligazioni civili di qualunque specie...*

Vari senatori. No! no!

DI POLLONE. C'era simile disposizione nell'altro articolo.

Vari senatori. No! no!

DI POLLONE. Nel sistema dell'ufficio centrale si estende questa facoltà a qualunque prestito. Io invece la ridurrei ai

prestiti di un anno ed a quelli con scrittura privata, perchè vedeva una grande differenza tra quello il quale prende a mutuo e può offrire una guarentigia, come sarebbe l'ipoteca od il pegno, e quello che prende sur una semplice scrittura privata che non ha che la sua guarentigia morale, epperò deve naturalmente essere chiamato a fare maggiori sacrifici. Confesso che il mio sistema è diverso da quello dell'ufficio centrale; ma io persisto nel mio debole avviso, cioè che nelle obbligazioni civili di qualunque specie, non maggiori di un anno, potrà l'interesse elevarsi al 6 per cento.

Propongo questo emendamento al Senato, il quale nella sua saviezza giudicherà fra il mio sistema e quello dell'ufficio centrale.

GIOLA, relatore. Questo è un emendamento che importa mutazione sostanziale, e l'ufficio centrale non lo accetta per le ragioni già addotte; quindi bisogna che faccia soggetto di votazione a parte.

DI SAN MARTINO. In conformità delle osservazioni che ho avuto l'onore di fare ieri al Senato, io propongo la soppressione di quest'articolo.

Ho osservato ieri che la menzione del 6 per cento nella legge servirebbe (come osservò anche quest'oggi il senatore Giulio rispetto agli interessi commerciali), servirebbe ad indurre molti, i quali seguitano ciecamente quanto veggono scritto nella legge, a considerare per morale l'interesse del 6 per cento anche quando per l'abbassamento del corso degli interessi fosse assolutamente immorale.

La libertà degli interessi, proclamata dalla legge, poteva produrre dei benefici grandi; la menzione del 6 per cento non può produrre che inconvenienti.

La legge sarà ingiusta in ciò che fissa come interesse legale l'interesse del 5 per cento, in quanto che tutti i creditori, i quali hanno un debitore di mala fede che non paghi, saranno costretti a ricevere solamente il 5 dai loro debitori e di pagare il 6 a tutti coloro dai quali ricercheranno danaro.

Io credo quindi che quella disposizione concepita in tale senso sia piuttosto dannosa che utile, ed è per tal motivo che ne propongo la soppressione.

DE FORRESTA, ministro di grazia e giustizia. Due sono le proposte che sono state fatte: la prima dell'onorevole senatore Di Poltone che vorrebbe che in materia civile si permettesse soltanto di poter pattuire l'interesse fino al 6 per cento nei contratti non eccedenti la mora di un anno; la seconda dell'onorevole senatore Di San Martino, il quale dichiara che, piuttosto di alzare la tassa legale fino al 6 per cento per i crediti civili guarentiti da ipoteca, egli preferirebbe abolire interamente la detta tassa.

Parlerò primieramente di quest'ultima, poichè, essendo più larga, dovrà avere la precedenza nella votazione.

Nel corso della discussione generale si è già detto da parecchi oratori come sia oramai quasi impossibile di trovare danaro a mutuo mediante l'interesse al 5 per cento. Il mio collega ministro delle finanze vi ha parlato di un proprietario di un cospicuo patrimonio di due milioni in questa provincia che non ha potuto trovare un mutuo di cento mila lire. Io potrei indicarvi un patrimonio di tre a quattro cento mila lire nella Liguria, annientato affatto per mezzo di rovinose subaste, per avere il proprietario di esso lungamente cercato in vano un prestito di 30,000 lire per soddisfare un debito per cui era pulsato in giudizio.

Sarebbe quindi ingiusto che, conoscendo questo stato di cose, non si venisse in qualche modo al riparo. Ne è da temersi che, permettendo di stipulare l'interesse fino al 6 per cento, sia cioè un invito ai capitalisti di chiederlo abitual-

mente a tale rata; perchè, quando i capitali saranno in maggior concorrenza e meno ricercati, gli interessi ribasseranno di necessità anche per i crediti ipotecari.

Del resto, se l'onorevole senatore Di San Martino, piuttosto che allargare in tal modo la tassa attuale, preferisce sopprimerla affatto, votando pel progetto del Ministero, io non ho a dire altro, fuorchè desidero che il suo esempio sia seguito dalla maggioranza del Senato.

Quanto poi alla proposta dell'onorevole senatore Di Poltone, io non ho che a ripetere ciò che ho già osservato riguardo a quella del senatore Jacquemoud. Non sarebbe nè giusto nè giovevole allo scopo avversario che, nel mentre si rende libera la tassa degli interessi per i crediti commerciali, si volesse mantenerla per i crediti civili non guarentiti da ipoteca e di breve mora.

Io prego pertanto il Senato di approvare l'articolo come è stato proposto dall'ufficio centrale colla modificazione che si è chiesta per coordinarlo coll'articolo 3 nel modo che è stato emendato.

GIOLA, relatore. Io credo di non commettere un'indiscrezione rivelando una storia segreta dell'ufficio centrale. (ilarità)

Nelle prime discussioni che si sono fatte di questo progetto il pensiero che si è offerto innanzi ad ogni altro si fu che l'interesse legale (col quale camminiamo da 50 anni), l'interesse del 5 per cento dovesse trasformarsi assolutamente in interesse del 6 per cento, e questa opinione nelle prime adunanze dell'ufficio centrale era unanimemente accolta.

Ma, tornando poi sull'argomento, parve a qualcuno che sarebbe stato miglior partito conservare l'interesse legale come è stato fin qui e come dura da 50 anni, indicando solamente un limite il quale non si potesse varcare, e oltre il quale fosse noto a tutti che si trovava l'illecito, che si trovava l'usura. Questo concetto parve più razionale e fu preferito.

Secondo questo concetto adottato dall'ufficio centrale, non mi pare che siano più a temere quei pericoli dei quali pareva tanto impressionarsi l'onorevole conte di San Martino.

Adesso, secondo la legge qual è proposta, può sapersi che l'interesse normale è del 5 per cento, ed i galantuomini sono avvisati che, se vogliono tenersi ad un segno che non offenda nè la giustizia più delicata nè una squisita convenienza, dovranno tenersi appunto a quel termine.

Ma, dopo aver apprezzata quant'era possibile questa ragione di convenienza, bisognava bene anche pensare alle urgenti necessità sociali, bisognava pensare che, guardando ai fatti presenti, ai fatti della giornata, in moltissimi casi, nelle provincie in ispecie, non è possibile trovare danaro al 5 per cento. Epperò bisognava pur dire che si sarebbe potuto andare senza tema d'usura sino al 6 per cento.

Ma, ritengasi bene, questo limite del 6 per cento non è una indicazione che si voglia dare perchè i prestiti si facciano al 6 per cento, è solamente un avviso a quelli che navigano per questo mare dei prestiti, che al di là di quel limite non si può andare sicuramente e che al di là ci è l'usura.

È questo il senso e l'intenzione vera della legge, e, quando si considerino bene queste ragioni che l'hanno dettata, spero che il Senato troverà che essa non sia per produrre i mali effetti che si temono dall'onorevole preopinante.

DI SAN MARTINO. Rendo pienamente giustizia alla rettitudine dell'ufficio centrale. Io non ho mai avuto intenzione sicuramente di accusarlo a questo riguardo; quello che sostenni nel seno stesso dell'ufficio, e che tuttora sta fisso nel-

l'animo mio, è che, adottando il sei per cento, non si evitano i danni che si temono, perchè non abbiamo elemento alcuno per essere certi che il sei per cento sia quella cifra che basti a rappresentare il valore vero del danaro.

Quando diminuisce il corso delle cedole, per esempio scende all'80, il sei per cento non è più l'equivalente del frutto che dà il danaro, impiegato altrimenti che in cedole. Non essendo l'equivalente di questo frutto, è impossibile che i possessori del danaro non preferiscano il comprar cedole all'imprestarlo a mutuo.

Io credo che non avremo con questa legge provveduto in niente ai bisogni di coloro che ricorrono al prestito, salvo in quello di dare una norma alle contrattazioni.

L'onorevole relatore dice che ho voluto indicare il 5 per cento come quel termine che indica la moralità del contratto. Io non ho indicato che il 5 per cento fosse un termine di moralità; è termine di moralità quando l'interesse, il valore del danaro rappresenta il 5 per cento: ma, se non rappresenta il 5 per cento, faccia la legge ciò che vuole, non potrà mai fare che quello che è immorale sia morale, e sarà sempre immorale, prendendo il 5 per cento, quando questo interesse sia superiore al valore vero del danaro.

Io quindi persisto nel credere che, inserendo nella legge la menzione del 6 per cento, non si fa altro che aggiungere un'imperfezione di più all'imperfezione antica. Pazienza che si tollerasse l'imperfezione antica per gli effetti dannosi che potevano derivare dalla sua applicazione in un cattivo momento finanziario, e che si prolungasse fino a che il momento consentisse di applicarla senza inconveniente! In ciò noi non avevamo che a seguire i precedenti di altri legislatori; ma che, compresi di questa verità, noi confermiamo questa imperfezione con cambiamenti che contengono lo stesso vizio, si è quello di cui non mi so rendere capace, e per cui persisto a proporre la soppressione dell'articolo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole proponente dice che non vi ha alcun elemento per affermare che la tassa del 5 per cento sia inferiore all'attuale valore dei capitali ossia al corso degli interessi. Mi permetta l'onorevole senatore che io gli ricordi che è stato in tutto il corso della discussione affermato e non contestato che sia oggigiorno impossibile o per lo meno assai difficile di trovare danaro a mutuo al 5 per cento. E perchè questa difficoltà? Perchè questa rata non corrisponde più al vero prezzo della locazione dei capitali.

D'altronde, chi ignora e chi potrebbe contestare che si trovi attualmente a far fruttare ai capitali il cinque e mezzo, il sei ed anche il 7 per cento con acquisto di fondi pubblici, con un interesse maggiore di Banca ed industriale, oramai accessibili a tutti, e dei quali il traffico ed il possesso va sempre maggiormente diffondendosi?

Ritenuto questo fatto che, ripeto, non si contesta nè può contestarsi, egli è evidente che il valore dei capitali che si danno a mutuo deve crescere, perchè questi divengono sempre più rari; ed è quindi urgente per l'agricoltura che si provveda in modo che non disertino intieramente da essa.

Approfittando poi della saltami facoltà di parlare, dirò ancora che, in vista della modificazione che il Senato ha votato all'articolo terzo, non occorrendo più di abrogare l'articolo 517 del Codice penale, rimane senza scopo l'idea suggerita dall'onorevole senatore De Fornari; nè più è il caso di occuparci della medesima.

DI CASTAGNETTO. Fin da principio era stato mio intendimento di proporre un emendamento il quale tendesse a dare libertà al commercio e a ridurre gli interessi al 7 per

cento per quei crediti che nel giro di un anno non fossero garantiti da ipoteca.

Essendosi colla divisione fatta dell'articolo 3 esclusi questi crediti, credo che potrebbero benissimo fare oggetto di una disposizione del presente articolo 4 in questo senso, cioè che in un'alinea sia detto:

« Nei prestiti di qualunque specie i quali abbiano scadenza non maggiore d'un anno, e non siano garantiti da ipoteca, pegno o cauzione, l'interesse potrà essere convenuto al 7 per cento. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto questa aggiunta; solo osservo che sarebbe bene di dire nei prestiti civili; perchè, quanto a me, non potrebbe fare oggetto di difficoltà.

DI CASTAGNETTO. Credo che il mio emendamento parla da se stesso; del resto lo svilupperò, se il Senato lo crede necessario.

PRESIDENTE. Nell'articolo precedente si era detto negli affari di commercio; in quest'articolo si direbbe nei prestiti civili.

SICCARDI. Nelle obbligazioni civili.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Di Castagnetto. (Vedi sopra)

Se l'onorevole proponente vuole svilupparlo gli accordo la parola.

DI CASTAGNETTO. Giammai, o signori, io fui tanto perplesso come nel risolvermi intorno a questa legge degli interessi. Le mie simpatie sono tutte per la dottrina di libertà così luminosamente trattata dinanzi a voi dagli illustri oratori che la propugnarono nei giorni scorsi. Tuttavia, se io mi accingo a parlare od a votare in favore di una libertà assoluta, sento un'interna voce che mi grida che questo voto non sarà ancora giovevole al bene ed all'interesse della nazione. Questa apparente contraddizione io me la spiego.

Non è che io creda i principii della scienza inconciliabili con i risultati dell'esperienza. Se ciò fosse, avrebbe ragione di dire l'onorevole guardasigilli, che o l'una o l'altra sarebbero fallaci. Ma per tradurre in pratica i dettati della scienza si esige il concorso di circostanze le quali forse non si verificarono ancora: si esige una disposizione negli animi i quali io non credo totalmente preparati.

Certamente se noi vivessimo nello stato di ottimismo, al quale alludeva l'altro giorno l'onorevole senatore De Fornari, io credo benissimo che un'ampia libertà si potrebbe sin d'ora accordare. Ma pur troppo le passioni sono inseparabili dalla umana fragilità: e, fra le passioni, quella dell'interesse tiene un luogo distinto.

E chi di noi può contendere che vi sono e vi saranno sempre persone le quali per le contingenze loro avranno bisogno di ricorrere al credito altrui? E chi può del pari contestare che vi sono e vi saranno individui i quali si prevarranno delle disgrazie altrui per imporre leggi dure ed incompatibili?

A questi eccessi volle riparare la legge contro l'usura, e molto più vi riparò la pubblica opinione col prepotente marchio di una universale riprovazione.

E sebbene le leggi della giustizia sieno eterne ed incommutabili, io porto opinione che vi sono certi atti i quali, per il volger dei tempi ed il mutar delle circostanze, poterono una volta essere illeciti ed ingiusti e divennero in altri tempi tollerabili ed anche giusti.

Tale è, signori, la questione che ci occupa attualmente. Allorquando la maggior parte dei cittadini non trovavano impieghi al loro danaro che nei mutui e coll'investirlo nelle

terre, io credo che, se colui il quale voleva e doveva attendere a tale impiego avesse voluto imporre una legge durissima al mutuatario o al venditore, egli avrebbe certamente peccato contro le regole della giustizia. Ma al momento in cui viviamo, dopo che la teoria del credito fece tanti progressi, che un'immensa mole di effetti pubblici fu gettata in commercio con tante varie oscillazioni; che per le innumerevoli relazioni e rapide comunicazioni, per l'estensione del commercio, si trovano ogni maniera di impieghi in azioni d'ogni specie ed in diversissime speculazioni, io credo che il possessore di un capitale non possa essere redarguito, se di questo capitale cerca ritrarre tutto il maggior profitto che gli è possibile.

Quindi io vo persuaso che non solamente gli si debba tollerare una domanda d'interessi che corrisponda all'impiego che potrebbe procurarsi altrove, ma che vi sarebbe ingiustizia, fino ad un certo punto, a volerlo costringere ad impiegare il suo danaro al 5 o al 6 per cento, quando vi possa trovare altrimenti un più lucroso impiego. Il tempo verrà, e credo non sia lontano, in cui la libertà rivendicherà tutti i suoi diritti anche coscienziosamente; ma intanto, o signori, noi ci troviamo in un'epoca che direi quasi di transizione.

Non possiamo negare che fummo e viviamo tuttora in una crisi, la quale colpì non solamente la fortuna pubblica, ma anche le fortune private. Noi siamo in un momento in cui nulla possiamo pronunziare sugli effetti di tanta scossa, da cui furono tutte le menti agitate.

Parrai quindi che, mentre spirano dolci aure di pace, sia il caso di aspettare quali saranno i risultati delle trattative, e darci intanto il tempo di riconoscerci. Vedo che il Governo stesso in questi ultimi giorni ribassò lo sconto dei Buoni del Tesoro. Forse questo sarà perchè cominciano ad affluire un poco più i capitali; insomma possono molte circostanze verificarsi che influiscano utilmente sulla tassa degl'interessi.

Intanto dalla memorabile discussione seguita in questa Camera, da quella che seguirà nell'altro ramo del Parlamento, il pubblico sarà diffidato, l'opinione pubblica comincerà a formarsi, e fra non molto vedremo nascere quegli utili effetti che tutti desideriamo.

Perciò mi era parsa, fin da principio, ragionevole l'idea che, mentre si possa senza inconveniente lasciare una latitudine più ampia, anzi amplissima al commercio, sia il caso di non sciogliere del tutto così repentinamente il freno delle leggi in vigore contro l'usura, di non disarmare, direi così, la giustizia contro quelle persone, le quali, come pur troppo accade, volessero imporre leggi dure a chi versa nella necessità di cercar danaro; ed era stato mio divisamento di proporre che l'articolo 3 fosse così redatto, cioè ampia libertà al commercio e restrizione al 7 per cento per quelle obbligazioni civili che fossero limitate ad un tempo minore di un anno, non guarentite da ipoteca. La votazione seguita su questo articolo senza che io prendessi la parola, perchè dopo tanti e così luminosi discorsi mi parve inopportuno di trattenerne ancora il Senato su questo argomento. Ma poichè vi è tempo ancora a ristabilire una disposizione nell'articolo 4, la quale tenga luogo di quella che avrei proposto nell'articolo 3, mi sono risolto, quando ho visto le conseguenze che potevano nascere dalla soppressione assoluta di quella parte dell'articolo, di proporre l'alinea che è stato presentato come emendamento al tavolo della Presidenza.

PRESIDENTE. È inutile che io domandi se l'emendamento del senatore Di Pollone sia appoggiato, poichè è stato discusso.

DI POLLONE. Sarei disposto di ritirarlo quando il sena-

tore Di Castagnetto volesse introdurre nel suo emendamento due modificazioni: l'una di ridurre l'interesse al 6, l'altra di non metterlo tassativamente.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Di Castagnetto è appoggiato.

(È appoggiato.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole preopinante, questo emendamento avvicinandosi più al sistema del Ministero, non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento del senatore Di Castagnetto; indi verrà quello del senatore Di Pollone.

Quanto alla proposta del senatore Di San Martino non occorre metterla ai voti, poichè basterà che si voti contro l'articolo.

DI POLLONE. Io ritiro il mio emendamento; solo pregherei l'onorevole senatore Di Castagnetto di dire se stabilisce tassativamente il 7 per cento, ovvero se intende che si possa andare sino al 7.

DI CASTAGNETTO. Io credo che si possa aggiungere: « sino al 7 quando non sia guarentito da ipoteca. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per una spiegazione. Egli è ben inteso che con questa proposta non è poi impedito di votare anche l'articolo 4 per le obbligazioni guarentite da ipoteca che eccedono l'anno.

PRESIDENTE. Feci avvertito il Senato che l'aggiunta Di Castagnetto non era che una prima parte dell'articolo 4, e che quindi resterebbe a votarsi la seconda parte, che è l'articolo 4 del progetto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. (Interrompendo) O si tratta delle obbligazioni civili aventi una mora minore di un anno, o delle obbligazioni aventi una mora maggiore guarentita da ipoteca.

STARA. Per queste ultime l'interesse è del 6.

GIOLA, relatore. L'emendamento del senatore Di Castagnetto è sostituito al progetto dell'ufficio centrale.

L'ufficio aveva detto: « Quando si tratta di prestiti di durata minore d'un anno, l'interesse dipenderà dalla volontà delle parti. » Questa proposta, come sapete, non è stata accettata.

Il senatore Di Castagnetto la ripropone ora, ma in termini più modesti, e dice che « sia permesso di fare questi prestiti a termine minore d'un anno e che in questo caso (non dandosi ipoteca nè pegno nè altra cauzione) si possa esigere sino al 7 per cento. »

L'ufficio ha accettato questa proposta, perchè rientra almeno in parte nei pensieri del suo progetto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro che il Ministero accetta la proposta.

MANNO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io sono pienamente d'avviso, ed accetto l'emendamento del senatore Di Castagnetto; credo però che per l'ordine della discussione sia meglio votare prima l'articolo 4, in cui si fa menzione di affari civili, e così si eviterà di ripetere la stessa espressione di affari civili nell'emendamento.

Si direbbe adunque: « Negli affari civili, in tesi generale, è lecito elevare l'interesse sino al 6 per cento. In questi stessi affari, allorchè la mora è minore di un anno, e non sono guarentiti nè da ipoteca nè da cauzione nè da un pegno, si potrà salire sino al 7. » Io credo che sia più logico.

Voci varie. Sì! sì! Sta meglio così!

PRESIDENTE. Io faccio osservare che l'aggiunta sarebbe già stata discussa, mentre invece l'altra parte dell'articolo non lo fu ancora, e che quindi bisognerebbe introdurre una nuova discussione sulla prima parte dell'articolo antico.

Io credo perciò che si potrebbe votare l'aggiunta tale quale è proposta, salvo poi a ricomporre l'articolo intero quando venisse adottato.

Se non si fanno osservazioni in contrario, io metterò ai voti l'aggiunta del senatore Di Castagnetto.

Chi la approva sorga.

(È approvata.)

Verrebbe ora la seconda parte, quella cioè che è da coordinarsi con quella testè votata, e che dice: « Nelle altre obbligazioni non contemplate dal paragrafo precedente, l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in ogni caso non ecceda il 6 per cento. »

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Ripeto, perchè tutti siano bene intesi su questo punto, che questo articolo resta a coordinarsi.

Viene ora l'articolo 5, così concepito:

« Art. 5. Gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi, o in forza di una domanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè, tanto nella domanda quanto nella convenzione, si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intero.

« Nelle materie commerciali l'interesse sugli interessi sarà inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini vigenti. »

SICCARDI. Bisogna togliervi la parola *inoltre*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 5, toglia però la parola *inoltre*, si levi.

(È approvato.)

« Art. 6. Nei casi contemplati dall'articolo 5 cesseranno di essere applicabili gli articoli 1936, 1937 del Codice civile e l'articolo 517 del Codice penale, e qualunque altra disposizione che fosse contraria alla presente legge.

« È altresì abrogato l'articolo 1245 del Codice civile. »

SICCARDI. Credo che qui sarebbe opportuno, stante le variazioni fatte, di attenersi alla formola solita, cioè: « È abrogata qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco a questa formola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così concepito:

« È abrogata qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È ben inteso che si lascia intatta la prima parte dell'articolo, in cui è detto:

« Nei casi contemplati dall'articolo 5, ecc. »

SICCARDI. (*Interrompendo*) No, no, perchè, o una disposizione sarà contraria alla presente legge, ed in allora rimarrà abrogata; o non sarà contraria, ed in tal caso sarà mantenuta.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io penso che sarebbe stato meglio lasciare la prima parte dell'articolo ed aggiungervi le parole: « È abrogata, ecc. » Ma, dopo le spiegazioni date, non ho difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la nuova redazione dell'articolo come venne proposta dal senatore Siccardi.

Si alzi chi l'approva.

(È approvata.)

Bisognerebbe, prima di procedere allo squittinio segreto, redigere l'articolo 4 in quei termini nei quali si è prima inteso.

PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI ATTIVO E PASSIVO DEL 1856.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro della pubblica istruzione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, testè approvati dalla Camera dei deputati: uno è per l'approvazione del bilancio passivo dell'esercizio 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 304); l'altro per l'approvazione del bilancio attivo dello stesso esercizio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 381.)

Prego il Senato di voler avere la compiacenza di occuparsene con sollecitudine, perchè alla fine di questo mese scade la facoltà per l'esercizio provvisorio di quest'anno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti di legge relativi all'approvazione del bilancio attivo e passivo.

Debbo nel tempo stesso annunziare che fu dal Senato rimandata negli uffici una legge riferentesi ad un cambiamento da farsi nel bilancio.

L'ufficio centrale, a cui questo progetto di legge fu rimandato, notò che, trattandosi di una modificazione al bilancio in corso di deliberazione, sarebbe miglior avviso l'aspettare che il bilancio medesimo avesse riportata la definitiva sua sanzione.

In secondo luogo, osservò l'ufficio centrale che sarebbe opportuno che questo fosse rimandato alla Commissione di finanze, ed io, secondando le istanze del medesimo, ho l'onore di proporre al Senato questo rinvio.

Chi ciò approva sorga.

(È approvato.)

Dirò ancora al Senato che sono in pronto per la discussione vari progetti di legge: 1° quello relativo alle disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare; 2° quello concernente la restituzione della dote della fu Regina Maria Adelaide; 3° quello che autorizza la divisione e la provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo; 4° finalmente, quello il quale dà facoltà alla divisione di Cuneo di eccedere il limite ordinario dell'imposta.

In quanto al primo di questi progetti, trovandosi assente dal Senato uno dei nostri colleghi che presso a tutti è in maggiore autorità in questa materia, il professore Riberi, nè parendomi essere il progetto di legge di somma urgenza, si potrebbe sospenderne la discussione, finché il senatore Riberi sia fra noi.

Rimarrebbero dunque i tre altri progetti di legge che saranno portati all'ordine del giorno di lunedì.

Si dà ora lettura dell'articolo 4, quale è stato coordinato dall'ufficio centrale.

(Il senatore Siccardi legge l'articolo suddetto, così concepito:)

« Art. 4. Nelle obbligazioni civili l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in nessun caso non ecceda il 6 per cento.

« Ove tali obbligazioni abbiano una scadenza non mag-

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1856

giore di un anno e non siano guarentite da ipoteca, pegno o cauzione, l'interesse potrà elevarsi sino al 7 per cento. »

Metto ai voti l'insieme di quest'articolo, di cui si sono votate le due parti separatamente.

Chi lo approva nel suo insieme voglia levarsi.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento dello squittinio:

Votanti	66
Voti favorevoli	57
Voti contrari	29

(Il Senato adotta.)

È convocato il Senato per lunedì alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.